

COMUNE DI POMARETTO

Prov. Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, VANTAGGI ECONOMICI, PATROCINIO.

Adottato con deliberazione consiliare
n. 25 in data 26.04.2011

Publicato dal 04.05.2011 al 14.05.2011
ripubblicato dal 15.05.2011

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, prestazioni sociali agevolate, vantaggi economici, patrocinio.
2. Il Comune di Pomaretto ritiene che l'esistenza di un ricco patrimonio quale l'associazionismo locale vada tutelato e valorizzato al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità.
Forte di questa convinzione intende promuovere lo sviluppo e favorire l'attività di tutte le forme associative che operano sul territorio cittadino riconoscendone l'importante funzione sociale nelle sue più varie articolazioni.
3. Per la valutazione della situazione economica saranno applicati i criteri unificati previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 e dal D.P.C.M. del 7 maggio 1999.

Art. 2: Obiettivi dell'Amministrazione comunale

1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti sociali, alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere fisico e psichico, l'Amministrazione comunale favorisce, mediante la concessione di contributi, prestazioni sociali agevolate, vantaggi economici, patrocinio:
 - a) la eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino l'eguaglianza di trattamento;
 - c) la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o di fatto non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito;
 - d) ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani.

Art. 3: Prestazioni dell'Amministrazione comunale. Generalità

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione comunale – con provvedimenti dei suoi organi e funzionari – concede contributi, prestazioni sociali agevolate, vantaggi economici, patrocinio basando la propria scelta su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati, sui principi enunciati dalla legislazione nazionale e regionale, quali la pari opportunità, la solidarietà ecc.
2. Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, possono essere concessi riduzioni sulle tariffe dei costi dei servizi socio-educativi a domanda individuale gestiti dall'Amministrazione.

Art. 4: Contributi

1. Per contributo si intende il concorso economico del Comune per la realizzazione di interventi, attività o iniziative.

Art. 5: Prestazioni sociali agevolate

1. Per prestazioni sociali agevolate, deve intendersi la partecipazione al costo relativo alle attività che il comune di Pomaretto esplica nell'ambito delle prestazioni sociali, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano uno stato di bisogno e di emarginazione,

2. La concessione a carattere ampiamente discrezionale.

3. L'Amministrazione interviene all'occorrenza mediante i servizi gestiti dall'Associazione intercomunale dei servizi socio-assistenziali.

Art. 6: Vantaggi economici

1. Per vantaggio economico si intende la concessione in uso di beni mobili ed immobili, distribuzione di materiale promozionale, esenzione da imposte comunali di pubblicità e di pubbliche affissioni, occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 7: Patrocinio

Per patrocinio comunale deve intendersi sostegno istituzionale ad una iniziativa mediante utilizzo dello stemma comunale senza concessione di alcun vantaggio economico o contributo.

Art. 8: Destinatari

1. La concessione degli interventi di cui ai precedenti articoli è accordata a favore di Enti, Associazioni regolarmente riconosciute, Comitati e simili, che operano nel settore culturale, sportivo e sociale, che in proseguo saranno indicati con il termine "destinatari".

2. L'Amministrazione comunale, riconoscendo il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne favorisce l'attività, annoverando fra i "destinatari" i cittadini che svolgono ogni forma di volontariato senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell'ambito di strutture locali, pubbliche o private, di assistenza o in proprio.

CAPO II

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 9: Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

1. Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune:

- a) iniziative e attività nel settore della cultura, ambiente, tutela del territorio, protezione civile, informazione e istruzione;
- b) iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero;
- c) prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.
- d) realizzazione di specifiche iniziative promosse direttamente dal Comune rientranti nelle sue competenze, in collaborazione con Associazioni locali operanti sul territorio comunale;
- e) gestione di strutture comunali;

2. In particolare si distinguono:

- concessione di contributi ordinari per il funzionamento di Enti, Associazioni, Comitati e simili, che possono essere disciplinati da apposite convenzioni;
- contributi straordinari per manifestazioni o attività con cadenza periodica (annuale o pluriennale);

Art. 10: contributi nel settore cultura, ambiente, informazione e istruzione

1. Sono esaminabili le domande di contributo presentate da coloro che:

- a) promuovono la creazione, sviluppo e il coordinamento dei musei locali e adottano iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, provvedendo all'organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza dei beni culturali e ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale e ne promuovano e ne promuovano la difesa;
- b) promuovono lo sviluppo ed assicurano il funzionamento di biblioteche e musei di interesse locale;
- c) concorrono alla diffusione e alla conoscenza della musica fra i cittadini, favorendo la loro partecipazione attiva alla vita musicale;
- d) favoriscono il diritto allo studio mediante interventi diretti a facilitare la frequenza della scuola di ogni ordine e grado da parte di studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate.

Art. 11: contributi per iniziative ed attività di turismo, sport e tempo libero

1. Sono esaminabili le domande di contributo presentate da coloro che:

- a) svolgono attività rivolta al turismo sociale mediante costruzione, ricostruzione, adattamento, ampliamento di immobili ed impianti ricettivi di qualsiasi natura esistenti nel territorio comunale, nonché di impianti e servizi idonei a promuovere e sviluppare il movimento turistico nel Comune, ivi compresi impianti sportivi, centri per convegni e conferenze;
- b) svolgono attività di promozione e di agevolazione della pratica sportiva nel territorio comunale mediante costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico;
- c) svolgono attività rivolta a favorire l'impiego del tempo libero mediante iniziative ed impianti ricreativi destinati all'uso pubblico.

Art. 12: contributi per prestazioni di interventi e/o servizi vari

1. Chiunque svolge attività continuative o di tipo occasionale o per i singoli progetti di qualsiasi natura, che vanno a vantaggio del benessere morale e materiale dell'intera comunità o di particolari categorie di soggetti o di singole persone, può presentare richiesta di contributo.

CAPO III

CRITERI DI EROGAZIONE

Art. 13: Norma di carattere generale

1. E' fatto assoluto divieto di concedere contributi sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Le iniziative ed attività sovvenzionabili devono attenere ad interessi che non esulino dal territorio comunale e dei propri cittadini, e non invadano interessi, anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri enti pubblici.

3. L'importo complessivo dei contributi deve essere rigorosamente contenuto nell'ambito degli stanziamenti a tal fine previsti dal bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

4. La concessione di contributi ordinarie per il funzionamento di Enti, Associazioni, Comitati e simili, è disposta in relazione all'attività svolta nell'esercizio precedente, ai risultati raggiunti ed al corretto impiego delle risorse pubbliche.

5. Ai fini della concessione di contributi per manifestazioni o attività con cadenza periodica (annuale o pluriennale), vengono valutati gli scopi, i destinatari e la rilevanza locale, regionale o nazionale dell'iniziativa.

Art. 14: Criteri

1. Nella concessione di contributi, l'Amministrazione comunale si attiene ai seguenti criteri, tenendo conto di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati:

a) per le attività continuative valuta la capacità organizzativa ed esperienza acquisita dal richiedente ed il rendiconto delle spese e delle entrate.

b) a parità di condizioni è data preferenza:

1) rispetto alle iniziative e attività nell'ordine:

a) a quelle della cultura, informazione, ambiente e istruzione;

b) a quelle del turismo, sport e tempo libero;

c) alle prestazioni di interventi e/o servizi vari;

d) alle attività occasionali.

2. I contributi sono concessi solo alle associazioni regolarmente riconosciute operanti sul territorio comunale, intendendosi per tali quelle associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale o negli Albi regionali del volontariato o associate ad enti od organismi di carattere nazionale (es. CONI – Albi o registri regionali o nazionali di protezione civile) o previste per legge (es. Pro – Loco), nonché ad enti pubblici e comitati festa.

CAPO IV

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DI CONTRIBUTI

Art. 15: Presentazione delle richieste

Le richieste di contributo, redatte in carta semplice, devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le richieste pervenute oltre tale termine non sono prese in considerazione, salvo quanto disposto al successivo art. 17 c.4.

2. Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente Regolamento.

3. Le domande devono indicare il tipo di contributo richiesto ed essere corredate dalla seguente documentazione:

A) per iniziative ed attività nel settore della cultura, ambiente, informazione, istruzione, turismo, sport e tempo libero:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente quello della richiesta e dell'attività da svolgere nell'anno in corso (quello di presentazione della domanda);

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;

c) conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso o analoga documentazione;

d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;

e) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;

f) dichiarazione attestante se l'ente agisce o no in regime di impresa;

g) indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento (IBAN);

h) ogni altro idoneo materiale di informazione;

I documenti di cui alle lettere a), c), d), f), g), devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'ente richiedente.

B) per prestazioni di interventi e/o servizi vari:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento;

b) atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello statuto ove esista;

c) copia del codice fiscale dell'ente e della partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;

d) autodichiarazione o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, qualora l'ente sia una società;

e) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci, nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;

f) idoneo materiale di informazione.

I documenti di cui alle lettere a) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

4. Le richieste, la cui documentazione sia incompleta o difforme, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione dell'Amministrazione, da quella indicata nel precedente comma, non saranno prese in considerazione.

Art. 16: presentazione delle richieste di vantaggi economici, prestazioni sociali agevolate, patrocinio

1. Le richieste di vantaggi economici, prestazioni sociali agevolate, patrocinio redatte in carta semplice possono essere presentate in qualunque periodo.

2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni dettate dal precedente articolo 15.

Art. 17: Concessione dei contributi

1. La Giunta comunale, esaminata la richiesta istruita adotta proprio provvedimento entro i successivi 90 giorni dalla richiesta.

2. La concessione di contributi è accordata comunque alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati e nella intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.

3. La concessione di contributi di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per gli anni successivi.

4. In deroga al termine del 28 febbraio, possono essere concessi contributi straordinari e nei limiti consentiti dall'esercizio finanziario, qualora dovessero pervenire richieste urgenti per importanti manifestazioni di interesse culturale, sportivo e sociale, di rilievo extracomunale.

Art. 18: Liquidazione e pagamento dei contributi

1. A conclusione della iniziativa od attività per la quale è stato richiesto un contributo, il destinatario della stessa deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione:

- a) relazione dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- b) rendiconto della gestione corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta di importo non inferiore al contributo concesso;

Art. 19: Decadenza dal beneficio del contributo

1. Decadono dal beneficio del contributo concesso a norma del presente Regolamento i "destinatari" che:

- a) non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato. In questo caso l'accertamento della realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di una sovvenzione o contributo ridotti rispetto a quella inizialmente stabilita.
- b) non presentino la documentazione senza giustificato motivo;

2. Tutte le domande presentate dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109 e D.P.C.M del 7-5-1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20: Sponsorizzazioni

(art.6 comma 9 del DL 78/2010 – divieto dall’anno 2011 di effettuare spese per sponsorizzazioni).

La sponsorizzazione è la forma di pubblicità con la quale un soggetto consente allo sponsor di promuovere la propria immagine, marchio, simbolo in occasione dello svolgimento di una propria attività.

Il contratto di sponsorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 c.c., un contratto atipico a forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso, in forza del quale lo sponsorizzato (*sponsee*) si obbliga a consentire ad altri (*lo sponsor*) l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di beni o servizi ovvero di entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente. Ai fini della qualificazione di una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione costituisce criterio determinante la relativa funzione:

1) la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;

2) non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.

Nell'ipotesi sub 2), il privato svolge un'attività propria del Comune in forma sussidiaria che rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Non rientrano nel divieto di spese per sponsorizzazioni di cui all’art. 6, comma 9, legge n. 122 del 2010:

a) le erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.);

b) le sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.

È onere del Comune motivare l'appartenenza della contribuzione all'una o all'altra categoria: in particolare, l'amministrazione è tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio”.

CAPO V

NORME FINALI

Articolo 21 - Trattamento fiscale

1. Nei casi contemplati dall'articolo 28, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

Articolo 22 - Trattamento dati personali

1. I comune di Pomaretto è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.

Articolo 23 - Diffusione del regolamento

1. Il Responsabile del Servizio dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

Articolo 24 - Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" approvato con propria deliberazione n.31/1991.

Art. 25 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del comune.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 45 dello Statuto comunale, il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della medesima; nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Obiettivi dell'Amministrazione comunale

Art. 3 Prestazioni dell'Amministrazione comunale. Generalità.

Art. 4 Contributi

Art. 5 Prestazioni sociali agevolate

Art. 6 Vantaggi economici

Art. 7 Patrocinio

Art. 8 Destinatari

Art. 9 Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

Art. 10 Contributi nel settore della cultura, ambiente, informazione e istruzione

Art. 11 Contributi per iniziative ed attività di turismo, sport e tempo libero

Art. 12 Contributi per prestazioni di interventi e/o servizi vari

Art. 13 Norma di carattere generale

Art. 14 Criteri

Art. 15 Presentazione delle richieste

Art. 16 Presentazione delle richieste di vantaggio economico, prestazioni sociali agevolate, patrocinio

Art. 17 Concessione dei contributi

Art. 18 Liquidazione e pagamento dei contributi

Art. 19 Decadenza dal beneficio del contributo

Art. 20 Sponsorizzazioni

Art. 21 Trattamento fiscale

Art. 22 Trattamento dati personali

Art. 23 Diffusione del Regolamento

Art. 24 Abrogazione

Art. 25 Rinvio

Art. 26 Entrata in vigore